



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
POTERI DI CONSIGLIO**

N. 6 del 30-04-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" –
ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore 14:40, sono presenti e partecipano alla seduta, in modalità a distanza, a mezzo Skipe, il Commissario Prefettizio DOTT.SSA NICOLINA MISCIA e il Commissario Prefettizio Vicario DOTT.SSA SAVERINA ROMANO, nominati con Decreti del Prefetto di Foggia del 28-09-2020, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI.

Danno atto che la seduta si considera svolta nel luogo ove Essi si trovano, e, quindi, presso la Prefettura di Foggia.

I COMMISSARI PREFETTIZI, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO

Premesso che:

con Decreto del 28/09/2020 prot. n. 0049787 il Prefetto di Foggia ha nominato Commissario Prefettizio la Dott.ssa Nicolina Miscia per la provvisoria gestione del Comune di Lesina, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio sino a quando il Sindaco e il Consiglio medesimo non saranno rinnovati con altra elezione, ai sensi dell'art. 85 del DPR 16 maggio 1960, n. 570;

con Decreto del 28/09/2020 prot. n. 0049790 il Prefetto di Foggia ha nominato Sub-Commissario Prefettizio la Dott.ssa Saverina Romano con funzioni vicarie, con compiti di sostituzione del Commissario Prefettizio in caso di assenza o di temporaneo impedimento dello stesso, oltre che con compiti di supporto e collaborazione con il Commissario Prefettizio;

Vista la proposta n. 13 del 29-04-2021 del Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE nel testo di seguito riportato:

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n 3 del 23/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897, del MEF che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU previsto dall'art. 1, commi 757 e 767 inizierà a decorrere a seguito dell'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari ;

VISTO l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge Sostegni, 22 marzo 2021 n. 41, ai sensi del quale "per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021";

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2.L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7.PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/00;

DELIBERANO

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2021:

TIPOLOGIA	NORMA DI RIFERIMENTO	ANNO 2021 <u>Aliquota per mille</u>
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (C/2-C/6-C/7) 0B7 Si applica una detrazione € 200,00	Art.1,c. 740, L.n.160/2019	5
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art.1,c. 740, L.n.160/2019	ESENTE
FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE D	Art.1, c.753, L. N.160/2019	10.60
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	Art.1, c.750, L.n. 160/2019	ESENTE
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (fabbricati merce)	Art.1, c.751, l. N.160/2019	1
TERRENI AGRICOLI (se non esenti ai sensi dell'art.1, comma 758, legge n.160/2019)	Art.1, c.752, L.n.160/2019	10.60
AREE FABBRICABILI	Art.1, c.754, L.n.160/2019	10,60
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi da abitazione principale fabbricati del gruppo D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	Art.1, c.754, L.160/2019	10.60

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 14 ottobre 2021, affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero entro il 28 ottobre 2021 ;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA NICOLINA MISCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIANA PIOMELLI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO
DOTT.SSA SAVERINA ROMANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.